

così si può dire – di *temerarietà attenuata* che legittima l'applicazione di una misura a carattere sanzionatorio, C. MANDRIOLI, A. CARRATA, *Diritto processuale civile*, I, *Nozioni introduttive e disposizioni generali*, 27^a ed., Torino, 2019, 395; nel senso che si tratti di misura risarcitoria, cfr. G. SCARSELLI, *Il nuovo art. 96, 3° comma c.p.c.: consigli per l'uso*, in *www.judicium.it*), la pronuncia appare rilevante per l'articolato percorso ricostruttivo e per il tentativo di perimetrazione dei presupposti applicativi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e, insieme, di individuazione di un limite alla discrezionalità del giudice nell'utilizzo dell'istituto. In quest'ottica, sembrano significative (e, non ultimo, sufficientemente chiare dal punto di vista operativo) indicazioni quali quelle secondo le quali va escluso che la valutazione circa l'antigiuridicità della condotta processuale possa farsi discendere *sic et simpliciter* dal rigetto della domanda, come pure l'espunzione della necessità dell'indagine del profilo soggettivo (nello stesso senso, in dottrina, F. DANOVI, L. SALVANESCHI, *Diritto processuale civile*, cit., 260, ove l'univoca indicazione per cui l'elemento soggettivo è "irrilevante"; M.F. GHIRGA, *Abuso del processo*, cit., 86, ove il rilievo per cui «non è richiesto quel requisito soggettivo particolarmente qualificato della mala fede o della colpa grave»), a vantaggio di uno scrutinio – effettivo e risultante in motivazione, essendo per contro inidonee affermazioni di principio o meramente astratte – del contenuto degli atti processuali.

Resta peraltro il fatto che, pur in questa cornice, la clausola di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. dovrebbe auspicabilmente mantenere (alla luce del testo e della collocazione della disposizione e, si crede, della stessa evoluzione normativa) un margine di flessibilità sul fronte applicativo, non potendosi escludere *a priori* la possibilità di rinvenire, anche in relazione alle specificità del caso concreto, eventuali ulteriori situazioni rivelative della condotta *non iure* (a titolo esemplificativo, si è prospettato che, «in assenza di limitazioni espresse, la norma potrebbe altresì essere utilizzata al fine di sanzionare comportamenti indebiti della parte non necessariamente endoprocessuali, bensì anche anteriori al giudizio o comunque preparatori a tale scopo, ciò che purtroppo si può verificare sovente, prima di un intervento regolatore da parte del giudice»: F. DANOVI, L. SALVANESCHI, *Diritto processuale civile*, cit., 260; al riguardo cfr. anche l'ampia casistica riferita da P. NAPPI, sub *Art. 96*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da C. Consolo, 6^a ed., Milano, 2018, p. 1079 s.).

ALBERTO VILLA

IL TARDIVO PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Corte di cassazione, Sez. VI, 3 dicembre 2021, n. 38216 (Pres. Cirillo – Est. Rossetti)

Con la pronuncia segnalata, la Corte di cassazione è tornata nuovamente sulle conseguenze del tardivo pagamento del premio assicurativo, facendo chiarezza e argomentando le ragioni per cui il contrario orientamento, volto a imputare all'assicuratore le conseguenze dell'accettazione senza riserve del tardivo pagamento del premio, non deve essere seguito (in materia di pagamento del premio assicurativo si vedano, ove ulteriori citazioni, F. PECCENINI, sub art. 1901 cod. civ., in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja-Branca. Libro quarto: Obbligazioni art. 1882-1932. Assicurazione*, Bologna – Roma, 2011, 92 ss.; L. BUTTARO, *Assicurazione (contratto di)*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 448 ss.; A. BRACCIODIETA, sub art. 1901 cod. civ., in P. SCHLESINGER (fondato da) – F.D. BUSNELLI (diretto da), *Il contratto di assicurazione. Disposizioni generali. Artt. 1882-1903*, Milano, 2012, 189 ss.; M. ROSSETTI, *Il contenuto oggettivo del contratto di assicurazione*, in G. ALPA (a cura di), *Le assicurazioni private*, Torino, 2006, 1024 ss.; G. CASTELLANO, *Le assicurazioni private*, Torino, 1970, 216 ss.; A. DE GREGORIO – G. FANELLI, *Il contratto di assicurazione*, Milano, 1987, 94 ss.; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, II, Milano, 1956, 294 ss.; G. FANELLI, *Conclusione ed efficacia del contratto di assicurazione ed emissione della polizza. Saggi di diritto delle assicurazioni*, Milano, 1971, 107 ss.; V. SALANDRA, sub art. 1901 cod. civ., in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile. Libro quarto. Obbligazioni. Artt. 1861-1932. Assicurazione*, 3ª ed., Bologna – Roma, 1969, 251 ss.; G. SCALFI, *I contratti di assicurazione. L'assicurazione danni*, Torino, 1991, 143 ss.; ID., *Manuale delle assicurazioni private*, Milano, 1994, 110; L. FARENGA, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, Torino, 2019, 191 ss.).

Il tema è di sicuro interesse posto che attiene sia all'operatività delle polizze (e al passaggio dei rischi in capo all'assicuratore) sia alle regole di "comportamento" richieste (o, meglio, non richieste) in capo all'assicuratore in coerenza con la disciplina prudenziale in materia di patrimonializzazione di vigilanza.

A tal proposito, bisogna ricordare che l'art. 1901 cod. civ., rubricato proprio "mancato pagamento del premio", rappresenti da un lato una deroga al principio generale in materia di inadempimento di cui agli artt. 1453 ss. in quanto il legislatore, in materia di assicurazione, ha previsto un'automatica sospensione di operatività della polizza in conseguenza dell'inadempimento dell'assicurato (a prescindere dal fatto che venga sollevata o meno alcuna eccezione di inadempimento) e, dall'altro, sia una previsione inderogabile a danno del soggetto assicurato come espressamente previsto dall'art. 1932 cod. civ..

È proprio nel quadro appena delineato che si può apprezzare appieno la sentenza della Suprema Corte in data 3 dicembre 2021, n. 38216, che si sta

segnalando, in quanto la Cassazione, attraverso l'illustrazione delle ragioni per discostarsi dal contrario orientamento (rinvenibile in Cass., Sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27132; Cass., Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass., Sez. III, 19 luglio 2004, n. 13344; Cass., Sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27132; Cass., Sez. Lav., 2 dicembre 2000, n. 15407; Cass., Sez. I, 9 febbraio 1987, n. 1372) prende posizione su alcuni punti nodali che contribuiscono a fare chiarezza in materia di conseguenze del tardivo pagamento del premio assicurativo e che paiono pienamente condivisibili.

La Cassazione, infatti, (i) ricorda che la Corte costituzionale si è già pronunciata sulla piena costituzionalità dell'art. 1901 cod. civ. e della normativa speciale in caso di inadempimento ivi prevista ed (ii) evidenzia la necessità di equamente contemperare gli interessi coinvolti nel quadro generale della stabilità e della sana e prudente gestione.

Partendo dal primo dei punti sopra evidenziati, la Cassazione evidenzia come la fattispecie speciale di cui all'art. 1901 cod. civ. e la regola generale in materia di inadempimento di cui all'art. 1460, comma 2, cod. civ. non siano sovrapponibili. Ciò in coerenza con la speciale natura e funzione attribuita dal legislatore alla previsione di cui all'art. 1901 cod. civ. già riconosciuta dalla Corte costituzionale nella famosa sentenza n. 18 del 5 febbraio 1975 (confermata dalla Corte costituzionale con l'ordinanza in data 15 gennaio 1976, n. 11, con la Sentenza in data 10 maggio 1979 n. 14, con l'ordinanza in data 14 luglio 1982 n. 137, con l'ordinanza in data 12 dicembre 1984 n. 284 e con l'Ordinanza in data 31 maggio 1988 n. 602; si veda anche A. KOHLER, *La Corte costituzionale e l'assicurazione privata*, in *Assicurazioni*, 1983, I, 169 ss.) con cui è stata esclusa una qualsiasi violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione proprio riconoscendo la specificità della disposizione in quanto il rischio viene assunto dall'assicuratore a fronte del pagamento del premio senza il quale il contratto di assicurazione non avrebbe un "equilibrio tecnico ed economico" perché comporterebbe per l'assicuratore l'assunzione di rischi "impropri" a danno degli altri soggetti assicurati.

Il ragionamento svolto dalla Corte di cassazione conduce quindi ad evidenziare le sostanziali differenze funzionali tra l'eccezione generale di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ. in cui, nei contratti corrispettivi, viene demandato al giudice un sindacato sulla buona fede del soggetto che rifiuta l'esecuzione della prestazione in quanto la controparte è inadempiente e la speciale norma dell'art. 1901 cod. civ. che prevede *sic et simpliciter* l'inoperatività della polizza in caso di mancato o ritardato (ultra quindicinale) pagamento del premio (così discostandosi dal differente orientamento giurisprudenziale in precedenza ricordato).

La sentenza è ulteriormente degna di segnalazione poiché si sofferma sulla necessità di equamente contemperare gli interessi coinvolti nel quadro

generale della stabilità e della sana e prudente gestione di cui all'art. 3 del Codice delle assicurazioni private. Nel settore assicurativo, infatti, bisogna ricordare che i flussi sono invertiti: prima l'assicuratore incassa i premi e successivamente (e solo eventualmente) è chiamato a corrispondere gli indennizzi agli assicurati, sicché è altresì necessario prevedere specifiche regole volte a garantire una patrimonializzazione effettiva ed adeguata ai rischi assunti per il tramite, *inter alia*, della disciplina prudenziale in materia di patrimonializzazione di vigilanza per la determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al regime di Solvency II previsto dalla Direttiva Quadro 2009/138/UE e dal Regolamento 2015/35/UE (modificato dal Regolamento delegato UE 2016/467).

Si comprende dunque come non possa essere condiviso quell'orientamento giurisprudenziale che vorrebbe attribuire all'assicuratore il potere di scegliere se indennizzare o meno un sinistro occorso durante il periodo di sospensione della polizza per il sol fatto di non aver espresso riserve nell'accettazione tardiva del pagamento del premio: come evidenziato dalla Cassazione nella sentenza segnalata, nel caso in cui l'assicuratore potesse rinunciare a far valere, semplicemente perché non ha espresso riserve (cfr. nello stesso senso Cass., 1° luglio 2002, n. 9554), il mancato pagamento del premio vi sarebbe un'impropria assunzione di rischio a danno degli altri soggetti assicurati.

PAOLO MANZONI